COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.7.2024
COM(2024) 281 final

2024/0155 (NLE)

Proposta di

# DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica libanese competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale**

# RELAZIONE

La presente proposta è relativa alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica libanese competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale (in seguito denominato "l'accordo").

## 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

### • Motivi e obiettivi della proposta

L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) coordina le indagini e le azioni penali relative a forme gravi di criminalità transfrontaliera in Europa e nel resto del mondo. In quanto polo dell'Unione europea (UE) per la cooperazione giudiziaria in materia penale, Eurojust sostiene le autorità nazionali incaricate delle indagini e dell'azione penale.

In un mondo globalizzato, l'esigenza di cooperazione tra le autorità giudiziarie coinvolte nelle indagini e nel perseguimento di reati gravi non si ferma alle frontiere dell'Unione. Con l'aumento della criminalità transfrontaliera, è fondamentale ottenere informazioni al di fuori della propria giurisdizione. Eurojust dovrebbe quindi essere in grado di cooperare strettamente e scambiare dati personali con autorità giudiziarie di paesi terzi selezionati nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2018/1727[1] (in seguito denominato "regolamento Eurojust"). Allo stesso tempo, ai fini della protezione dei dati personali è importante assicurare garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

Eurojust può scambiare dati personali operativi con paesi terzi se è soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento Eurojust:

- la Commissione ha deciso, a norma dell'articolo 57, che il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato, oppure, in mancanza di una tale decisione di adeguatezza, sono offerte o sussistono garanzie adeguate in conformità dell'articolo 58, paragrafo 1, oppure, in mancanza sia di una decisione di adeguatezza sia di tali garanzie adeguate, si applicano deroghe per situazioni specifiche a norma dell'articolo 59 paragrafo 1;
- è stato concluso prima del 12 dicembre 2019 un accordo di cooperazione tra Eurojust e il paese terzo o l'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 26 bis della decisione 2002/187/GAI, che consente lo scambio di dati personali operativi[2]; oppure
- è stato concluso un accordo internazionale tra l'Unione europea e il paese terzo o l'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

[1] Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

[2] GU L 063 del 6.3.2002, pag. 1.

Attualmente Eurojust ha concluso accordi di cooperazione ai sensi sull'articolo 26 bis della decisione 2002/187/GAI che consentono lo scambio di dati personali con Montenegro, Ucraina, Moldova, Liechtenstein, Svizzera, Macedonia del Nord, Stati Uniti, Islanda, Norvegia, Georgia, Albania e Serbia. A norma dell'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento Eurojust, tali accordi di cooperazione rimangono validi.

Da quando è entrato in applicazione il regolamento Eurojust, il 12 dicembre 2019, e conformemente ai trattati, la Commissione è competente per negoziare, a nome dell'Unione, accordi internazionali con paesi terzi per la cooperazione e lo scambio di dati personali con Eurojust. In linea con il capo V del regolamento Eurojust, se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Eurojust può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con partner esterni mediante accordi di lavoro, i quali tuttavia non possono costituire di per sé la base giuridica per lo scambio di dati personali.

Al fine di rafforzare la cooperazione giudiziaria tra Eurojust e paesi terzi selezionati, la Commissione ha adottato una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e l'Algeria, l'Armenia, la Bosnia-Erzegovina, l'Egitto, la Giordania, Israele, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi[3].

Il Consiglio ha concesso l'autorizzazione il 1º marzo 2021, ha adottato una serie di direttive di negoziato e ha nominato un comitato speciale per assisterlo in tale compito[4].

I negoziati con il Libano sono iniziati nel dicembre 2022. Dopo il secondo e ultimo ciclo di negoziati, tenutosi nel luglio 2023, i negoziatori hanno raggiunto un accordo preliminare l'11 ottobre 2023. I capi negoziatori hanno siglato il progetto di testo dell'accordo il [xx.xx.xxxx].

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'accordo è stato negoziato tenendo conto delle direttive di negoziato globali adottate dal Consiglio, insieme all'autorizzazione a negoziare, il 1° marzo 2021. L'accordo è inoltre coerente con la politica dell'Unione vigente nel settore della cooperazione giudiziaria.

Negli ultimi anni sono stati compiuti progressi per migliorare la cooperazione nell'ambito dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra le agenzie dell'Unione e i paesi terzi. Il regolamento (UE) 2023/2131, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, per quanto riguarda lo

[3] Raccomandazione di decisione del Consiglio, del 19 novembre 2020, che autorizza l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e l'Algeria, l'Armenia, la Bosnia-Erzegovina, l'Egitto, la Giordania, Israele, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi, COM(2020) 743 final.

[4] Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e l'Algeria, l'Argentina, l'Armenia, la Bosnia-Erzegovina, il Brasile, la Colombia, l'Egitto, la Giordania, Israele, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi, adottata mediante procedura scritta il 1° marzo 2021 (CM 1990/21), documento 6153/21 + ADD 1.

scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo[5], rafforza il quadro per la cooperazione con i paesi terzi sul versante di Eurojust, fornendo una solida base giuridica per il distacco di un procuratore di collegamento di un paese terzo presso Eurojust e per la cooperazione con Eurojust.

Inoltre il regolamento (UE) 2022/838, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra[6], presenta uno stretto collegamento con i paesi terzi. Entrambi gli atti legislativi sottolineano l'importanza di una stretta cooperazione con i paesi terzi per indagare e perseguire i reati gravi.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è coerente con le altre normative dell'Unione.

La cooperazione giudiziaria in materia penale è una delle azioni previste nel primo piano d'azione UE-Libano[7], adottato a sostegno dell'attuazione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, entrato in vigore il 1º aprile 2006. Il piano dedicava particolare attenzione alla cooperazione giudiziaria nel contesto della lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata e prevedeva fra le sue azioni lo sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia penale tra i tribunali libanesi e quelli degli Stati membri dell'UE.

Nelle priorità del partenariato UE-Libano, adottate in occasione del consiglio di associazione UE-Libano dell'11 novembre 2016[8], le parti hanno convenuto che la stabilità del Libano richiede progressi in materia di buon governo e Stato di diritto. L'UE si è impegnata a cooperare con il Libano per promuovere i valori condivisi della democrazia e dello Stato di diritto e perseguire la riforma del sistema giudiziario, nonché per lottare contro la corruzione.

Il Libano ha beneficiato di diversi progetti finanziati dall'UE per la riforma della giustizia e il rafforzamento dello Stato di diritto, anche nel settore della giustizia penale.

Nella comunicazione congiunta del 9 febbraio 2021 "Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale - una nuova agenda per il Mediterraneo"[9], è prevista una cooperazione giudiziaria rafforzata tra l'UE e i paesi partner del vicinato meridionale, con l'assistenza di Eurojust, anche attraverso la negoziazione di accordi di cooperazione tra l'UE e paesi partner del

---

5 Regolamento (UE) 2023/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo.

6 Regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi.

7 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità europea e i suoi Stati membri dovranno assumere nel Consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione sull'attuazione del piano d'azione UE-Libano, COM/2006/0365 def.

8 Decisione n. 1/2016 del Consiglio di associazione UE-Libano recante accordo in merito alle priorità del partenariato UE-Libano.

9 Comunicazione congiunta: Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale - Una nuova agenda per il Mediterraneo - JOIN(2021) 2 final.
eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021JC0002&qid=1718394456191

vicinato meridionale. Si riconosce che gravi minacce alla sicurezza come il terrorismo, le minacce ibride, la criminalità informatica e la criminalità organizzata, che destabilizzano la regione, possono essere affrontate solo mediante sforzi congiunti.

Gli attuali documenti strategici della Commissione sostengono la necessità di migliorare l'efficienza e l'efficacia della cooperazione nell'attività di contrasto e della cooperazione giudiziaria nell'UE, nonché di ampliare la cooperazione con i paesi terzi. Tra tali documenti figurano la strategia per l'Unione della sicurezza[10], il programma di lotta al terrorismo dell'UE[11] e la strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata[12].

In linea con questi documenti strategici, la cooperazione internazionale è stata rafforzata anche nel settore delle attività di contrasto. Sulla base dell'autorizzazione del Consiglio[13], la Commissione ha negoziato un accordo con la Nuova Zelanda sullo scambio di dati personali con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol).

Allo stesso tempo, è fondamentale che la cooperazione giudiziaria con i paesi terzi sia pienamente in linea con i diritti fondamentali sanciti dai trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Una serie di garanzie particolarmente importanti, ossia quelle previste dal capo II dell'accordo, riguarda la protezione dei dati personali, che nell'UE è un diritto fondamentale. Conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento Eurojust, Eurojust può trasferire dati personali a un'autorità di un paese terzo sulla base di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e il paese terzo ai sensi dell'articolo 218 TFUE, che presta garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

Il capo II dell'accordo prevede tali garanzie, tra cui, in particolare, disposizioni che assicurano una serie di principi e obblighi in materia di protezione dei dati che devono essere rispettati dalle due parti (articolo 10 e seguenti), nonché disposizioni che garantiscono diritti individuali azionabili (articolo 14 e seguenti), un controllo indipendente (articolo 21) e un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria in caso di violazione dei diritti e delle garanzie riconosciuti nell'accordo derivante dal trattamento di dati personali (articolo 22).

È necessario trovare un equilibrio tra il rafforzamento della sicurezza e la salvaguardia dei diritti umani, compresi i dati e la vita privata. La Commissione ha provveduto a che l'accordo fornisca una base giuridica per lo scambio di dati personali ai fini della cooperazione giudiziaria in materia penale, prevedendo nel contempo garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

## 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

### • Base giuridica

L'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede una decisione "*relativa alla conclusione dell'accordo*". Poiché la proposta riguarda

[10] COM(2020) 605 final del 24.7.2020.
[11] COM(2020) 795 final del 9.12.2020.
[12] COM(2021) 170 final del 14.4.2021.
[13] Decisione del Consiglio 7047/20 del 23 aprile 2020 e documento del Consiglio CM 2178/20 del 13 maggio 2020.

settori in cui si applica la procedura legislativa ordinaria, è necessaria l'approvazione del Parlamento europeo e pertanto la base giuridica procedurale è l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), TFUE.

La base giuridica sostanziale dipende principalmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, l'atto giuridico deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante. La proposta persegue due obiettivi e componenti principali, vale a dire la cooperazione tra Eurojust e il Libano in materia penale e l'istituzione di garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e di altri diritti e libertà fondamentali delle persone ai fini di tale cooperazione. Pertanto la base giuridica sostanziale deve essere l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 85 TFUE.

La presente proposta si basa quindi sull'articolo 16, paragrafo 2, e sull'articolo 85 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il regolamento Eurojust stabilisce norme specifiche relative ai trasferimenti di dati personali fuori dell'UE da parte di Eurojust. L'articolo 56, paragrafo 2, elenca le situazioni in cui Eurojust può legittimamente trasferire dati personali alle autorità giudiziarie di paesi terzi. Ne deriva che per i trasferimenti strutturali di dati personali da parte di Eurojust al Libano è necessaria la conclusione di un accordo internazionale vincolante tra l'UE e il Libano, che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e di altri diritti e libertà fondamentali delle persone. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l'accordo rientra pertanto nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. Di conseguenza non è necessario sottoporre la presente proposta al controllo della sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

Gli obiettivi dell'Unione in relazione alla presente proposta, quali precedentemente delineati, possono essere conseguiti solo mediante la stipulazione di un accordo internazionale vincolante che preveda le necessarie misure di cooperazione e garantisca nel contempo un'adeguata tutela dei diritti fondamentali. Le disposizioni dell'accordo si limitano a quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi principali. L'azione unilaterale degli Stati membri nei confronti del Libano non rappresenta un'alternativa, in quanto Eurojust svolge un ruolo unico. Inoltre, l'azione unilaterale non fornirebbe una base sufficiente per la cooperazione giudiziaria tra Eurojust e i paesi terzi e non garantirebbe la necessaria tutela dei diritti fondamentali.

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 56 del regolamento Eurojust, in mancanza di una decisione di adeguatezza, Eurojust può effettuare trasferimenti strutturali di dati personali operativi verso un paese terzo solo sulla base di un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 218 TFUE che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone (articolo 56, paragrafo 2, lettera c)). Conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, la firma di un tale accordo è autorizzata da una decisione del Consiglio.

## 3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non applicabile.

- **Assunzione e uso di perizie**

Nel corso dei negoziati la Commissione non si è avvalsa di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

Non applicabile.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

Lo scambio di dati personali e il loro trattamento da parte delle autorità di un paese terzo costituiscono un'ingerenza nei diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati. Tuttavia, l'accordo garantisce la necessità e la proporzionalità di tale ingerenza prevedendo che ai dati personali trasferiti siano applicate garanzie adeguate in materia di protezione dei dati in linea con il diritto dell'UE.

Il capo II concerne la protezione dei dati personali. Su tale base, gli articoli da 10 a 20 stabiliscono i principi fondamentali in materia di protezione dei dati, che includono la limitazione delle finalità, la qualità dei dati e le norme applicabili al trattamento di categorie particolari di dati, gli obblighi applicabili ai titolari del trattamento, anche in merito alla conservazione, la tenuta di registri, la sicurezza e i trasferimenti successivi, i diritti individuali azionabili, in particolare in materia di accesso, rettifica e processo decisionale automatizzato, il controllo indipendente ed efficace nonché il ricorso amministrativo e giudiziario.

Le garanzie riguardano tutte le forme di trattamento di dati personali nell'ambito della cooperazione tra Eurojust e la Repubblica libanese. L'esercizio di determinati diritti individuali può essere rinviato, limitato o rifiutato ove ciò risulti necessario e proporzionato, tenuto conto dei diritti e degli interessi fondamentali dell'interessato, per importanti motivi di interesse pubblico, in particolare al fine di prevenire il rischio per un'indagine o azione penale in corso. Ciò è in linea con il diritto dell'Unione.

Inoltre, sia l'Unione europea sia la Repubblica libanese provvederanno affinché un'autorità pubblica indipendente responsabile della protezione dei dati (autorità di controllo) vigili sugli aspetti che incidono sulla vita privata delle persone, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'accordo.

A norma dell'articolo 29, paragrafo 3, dell'accordo, quest'ultimo si applica solo dopo che le parti si siano notificate reciprocamente l'adempimento degli obblighi contenuti nell'accordo, compresi quelli relativi alla protezione dei dati personali, e tali notifiche siano state accettate. Oltre a ciò, e al fine di rafforzare ulteriormente le garanzie per la protezione dei dati personali,

l'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo sancisce che una parte rinvia il trasferimento dei dati personali fino a quando l'altra parte non abbia previsto per legge e attuato le garanzie e gli obblighi di cui al capo II dell'accordo (scambio di informazioni e protezione dei dati).

Oltre all'articolo 29, paragrafo 4, l'articolo 32, paragrafo 2, dell'accordo prevede la possibilità di sospendere il trasferimento di dati personali in caso di violazione sistematica o sostanziale dei termini dell'accordo o nell'imminenza di una tale violazione. L'articolo 32, paragrafo 3, prevede la possibilità di sospendere, previa consultazione dell'altra parte, l'applicazione dell'accordo, in tutto o in parte, in caso di violazione materiale esistente o imminente o di mancato rispetto dei termini. Il combinato disposto degli articoli 29 e 32 garantisce che i trasferimenti di dati personali non possano iniziare fino a quando tutte le garanzie necessarie non siano divenute effettive e che detti trasferimenti possano essere immediatamente ritardati o sospesi qualora cessino di essere soddisfatte le condizioni necessarie.

L'accordo garantisce anche che lo scambio di dati personali tra Eurojust e la Repubblica libanese sia conforme tanto al principio di non discriminazione quanto all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, il quale garantisce che le ingerenze nei diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano limitate a quanto strettamente necessario per rispondere effettivamente alle finalità di interesse generale perseguite, nel rispetto del principio di proporzionalità.

## 4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

## 5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non è necessario un piano attuativo, in quanto l'accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui l'Unione europea e la Repubblica libanese si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure.

Per quanto concerne il monitoraggio, l'Unione europea e la Repubblica libanese riesaminano congiuntamente l'attuazione dell'accordo un anno dopo la data di inizio dell'applicazione e successivamente a intervalli regolari, nonché su richiesta di una delle parti e con decisione congiunta. Le parti valutano congiuntamente l'accordo quattro anni dopo la sua entrata in applicazione.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 fissa gli obiettivi dell'accordo.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della cooperazione.

L'articolo 3 contiene le definizioni di importanti termini dell'accordo.

L'articolo 4 stabilisce l'obbligo per il Libano di designare almeno un punto di contatto nell'ambito delle autorità nazionali competenti, che non può essere il procuratore di collegamento. Occorre anche designare un punto di contatto per le questioni relative al terrorismo.

L'articolo 5 prevede il distacco del procuratore di collegamento presso Eurojust.

L'articolo 6 stabilisce le condizioni per la partecipazione di rappresentanti del Libano alle riunioni operative e strategiche di Eurojust.

L'articolo 7 prevede che Eurojust possa assistere il Libano nella costituzione di squadre investigative comuni e possa essere invitata a fornire assistenza finanziaria o tecnica.

L'articolo 8 prevede la possibilità che Eurojust distacchi un magistrato di collegamento in Libano.

L'articolo 9 stabilisce le finalità del trattamento dei dati ai sensi dell'accordo.

L'articolo 10 elenca i principi generali di protezione dei dati applicabili ai sensi dell'accordo.

L'articolo 11 garantisce garanzie supplementari per il trattamento di categorie particolari di dati personali e di diverse categorie di interessati.

L'articolo 12 limita il processo decisionale completamente automatizzato per l'uso dei dati personali trasferiti a norma dell'accordo.

L'articolo 13 limita il trasferimento successivo dei dati personali ricevuti.

L'articolo 14 prevede il diritto di accesso, compreso il diritto di ottenere conferma che i dati personali dell'interessato sono trattati conformemente all'accordo, e contiene informazioni essenziali sul trattamento.

L'articolo 15 prevede il diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento, a determinate condizioni.

L'articolo 16 prevede la notificazione di una violazione dei dati personali riguardante dati personali trasferiti ai sensi dell'accordo, garantendo che le rispettive autorità competenti si notifichino reciprocamente e notifichino alle rispettive autorità di controllo, senza ritardo, la violazione e adottino misure per attenuarne i possibili effetti pregiudizievoli.

L'articolo 17 prevede che sia comunicata all'interessato di un'eventuale violazione dei dati personali che può pregiudicare gravemente i suoi diritti e le sue libertà.

L'articolo 18 stabilisce norme concernenti la conservazione, l'esame, la rettifica e la cancellazione dei dati personali.

L'articolo 19 dispone affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l'accesso, la divulgazione, compresi i trasferimenti successivi, la combinazione o la cancellazione di dati personali.

L'articolo 20 stabilisce obblighi sulla sicurezza dei dati, garantendo che siano messe in atto misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali scambiati ai sensi dell'accordo.

L'articolo 21 prevede l'efficace controllo e verifica del rispetto delle misure di salvaguardia stabilite dall'accordo, garantendo che vi sia un'autorità pubblica indipendente responsabile della protezione dei dati (autorità di controllo) incaricata di vigilare sugli aspetti che incidono sulla vita privata delle persone, comprese le norme interne pertinenti ai sensi dell'accordo, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali.

L'articolo 22 prevede il ricorso amministrativo e giudiziario, garantendo che gli interessati abbiano diritto a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria in caso di violazione dei diritti e delle garanzie riconosciuti dall'accordo derivante dal trattamento dei loro dati personali.

L'articolo 23 stabilisce che lo scambio e la protezione di informazioni classificate UE e di informazioni sensibili non classificate siano disciplinati da un accordo di lavoro sulla riservatezza concluso tra Eurojust e le autorità competenti del Libano.

L'articolo 24 prevede la responsabilità delle autorità competenti. Ad esempio, le autorità competenti sono responsabili del danno causato a una persona in ragione di errori di diritto o di fatto contenuti nelle informazioni scambiate.

L'articolo 25 stabilisce che, in linea di principio, ciascuna parte sostenga le proprie spese connesse all'attuazione del presente accordo.

L'articolo 26 prevede la conclusione di un accordo di lavoro tra Eurojust e le autorità competenti del Libano.

L'articolo 27 disciplina la relazione con altri strumenti internazionali, garantendo che l'accordo non pregiudichi né incida sulle disposizioni giuridiche relative allo scambio di informazioni previste da trattati, accordi o intese tra la Repubblica libanese e qualsiasi Stato membro dell'Unione europea.

L'articolo 28 prevede la notificazione dell'attuazione dell'accordo.

L'articolo 29 dispone sull'entrata in vigore e l'applicazione dell'accordo.

L'articolo 30 concerne le modifiche dell'accordo.

L'articolo 31 prevede il riesame e la valutazione dell'accordo.

L'articolo 32 prevede la risoluzione delle controversie e una clausola di sospensione.

L'articolo 33 fissa disposizioni sulla denuncia dell'accordo.

L'articolo 34 stabilisce le modalità di esecuzione delle notifiche a norma del presente accordo.

L'articolo 35 indica i testi facenti fede.

2024/0155 (NLE)

Proposta di

# DECISIONE DEL CONSIGLIO

## relativa alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica libanese competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 85 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) A norma degli articoli 47 e 52 del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio[1], Eurojust può instaurare e mantenere una cooperazione con le autorità di paesi terzi sulla base di una strategia di cooperazione.

(2) L'articolo 56 del regolamento (UE) 2018/1727 stabilisce inoltre che Eurojust possa trasferire i dati personali a un'autorità di un paese terzo sulla base, tra l'altro, di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e tale paese terzo ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

(3) Conformemente alla decisione del Consiglio (UE) [XXXX][2], il [XX.XX.XXXX] è stato firmato l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica libanese competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale ("accordo"), con riserva della sua conclusione in data successiva.

(4) L'accordo consente il trasferimento di dati personali tra Eurojust e le autorità competenti del Libano, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell'Unione europea e dei suoi abitanti.

---

[1] Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

[2] Decisione (UE) [XXXX] del Consiglio, del XX.XX.XXXX, relativa alla firma, a nome dell'Unione, di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica libanese competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale (XXXX).

(5) L'accordo garantisce il pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[3], in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, riconosciuto all'articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, riconosciuto all'articolo 8, e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, riconosciuto all'articolo 47 della Carta. In particolare, l'accordo comprende garanzie sufficienti con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti da Eurojust ai sensi dell'accordo.

(6) Conformemente all'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare a nome dell'Unione le modifiche degli allegati I, II e III dell'accordo, a stabilire le modalità dell'ulteriore uso e conservazione delle informazioni che sono state già scambiate tra le parti a norma dell'accordo e ad aggiornare le informazioni sul destinatario delle notifiche.

(7) L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2018/1727 e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.

(8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(9) Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere [xxx] il [xx.xx.xxxx].

(10) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione,

(11) A norma dei trattati, spetta alla Commissione procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 29, paragrafo 2, dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica libanese competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale ("accordo") è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

1. Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 2, dell'accordo, la posizione da adottare, a nome dell'Unione, sulle modifiche degli allegati I, II e III dell'accordo è approvata dalla Commissione previa consultazione del Consiglio.

2. Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 3, dell'accordo, la Commissione è abilitata a stabilire le modalità dell'ulteriore uso e conservazione delle informazioni che sono state già scambiate tra le parti a norma dell'accordo.

[3] GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

3. Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2, dell'accordo, la Commissione è abilitata ad aggiornare le informazioni sul destinatario delle notifiche previa consultazione del Consiglio.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*
*Il presidente*